



Tribunale di Napoli
Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice dott.ssa Caterina di Martino, sciolta la riserva che precede;
letti gli atti del giudizio iscritto al n. **28849/2021 R.G.** avente ad oggetto ricorso per sequestro
giudiziario ex art. 670 c.p.c.

TRA

[redacted] il
elettivamente domiciliata in
[redacted]
dal quale, insieme all'Avv. [redacted]
e con poteri anche disgiunti, è rappresentata e difesa

ricorrente

E

[redacted]
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
avv.ti Alfredo Riccardi (Codice Fiscale: RCCLRD70B11C129C) ed Edgardo Riccardi (Codice
Fiscale: RCCDRD78E08C129D) -ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in
Napoli al Centro Direzionale Isola A/7,

resistente

NONCHE'

[redacted]

Convenuto contumace

OSSERVA

[redacted] con ricorso ex art. 670 c.p.c. adiva l'intestata Sezione per sentir accogliere le
seguenti conclusioni: *“autorizzare il sequestro giudiziario di n.700 azioni ordinarie di proprietà
della ricorrente medesima, attualmente in possesso o in detenzione della Società [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante sig. [redacted], cui sono state trasferite
per “girata” dallo stesso [redacted] quale rappresentante della titolare e odierna
ricorrente”*.

Chiedeva altresì disposizioni in ordine alla modalità di esecuzione della misura cautelare, in
particolare la nomina del custode delle azioni sottoposte a sequestro nella persona della stessa
ricorrente Signora [redacted], nonché le istruzioni per il concreto esercizio dell'ufficio.

A fondamento della propria istanza la ricorrente deduceva:

- a) di essere proprietaria della partecipazione societaria composta da n. 700 azioni ordinarie,
nella Società [redacted];
- b) che in data 15 luglio 2016 la ricorrente aveva rilasciato procura speciale in favore del
marito Sig. [redacted] conferendogli le facoltà di esercitare i poteri di gestione e di
cessione o permuta delle azioni stesse;
- c) che successivamente, in data 12 ottobre 2021, aveva revocato la procura a seguito della
rottura del legame coniugale con il Sig. [redacted]

- d) che tuttavia, in data 13.10.2021, veniva accreditato sul conto corrente bancario cointestato al [REDACTED], l'importo di € 36.155,00 corrispondente al valore nominale dei 700 titoli azionari disposto con bonifico bancario dalla Società "[REDACTED]"
- e) che le azioni in titolarità della ricorrente, secondo quanto dichiarato dal revocato procuratore, sarebbero state trasferite mediante "girata" all'acquirente "[REDACTED]"; [REDACTED] di cui però lo stesso [REDACTED] era Amministratore Unico e legale rappresentante, titolare della quota maggioritaria;
- f) che la vendita dei titoli in favore di un soggetto di cui il procuratore è a sua volta rappresentante, configurerebbe l'ipotesi di contratto concluso con sé stesso e, quindi, di illecito civile descritto nell'art. 1395 Cod. Civ., a norma del quale il contratto è colpito dalla sanzione dell'annullabilità.

Ritenendo sussistente il *fumus boni iuris*, in ragione dell'annullabilità (*ex art. 1441 c.c.*) del contratto di vendita di azioni effettuato dal rappresentante con sé stesso (*ex art. 1395 c.c.*), ed il *periculum in mora*, rappresentato, a suo dire, dall'agevole alienabilità dei titoli azionari in questione, concludeva chiedendo disporsi il sequestro giudiziario delle 700 azioni.

Con decreto del 09/10.12.2021, declinata la richiesta di concessione di decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 sexies co.2° c.p.c., era fissata l'udienza del 10.02.2022, ore 12.00, per la comparizione delle parti.

Si costituiva solo la [REDACTED], che eccepiva l'inammissibilità del rimedio azionato, sia in quanto privo di strumentalità rispetto al giudizio di merito in cui non era chiesta la restituzione dei titoli, sia in quanto i titoli non erano stati identificati; e non vi era certezza che gli stessi fossero nella detenzione o nel possesso del prenditore dei titoli; nel merito eccepiva che dal 3.9.2021 amministratore della [REDACTED] non era [REDACTED] bensì [REDACTED] con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1395 c.c. e che nulla la ricorrente aveva provato con riferimento al *periculum in mora*.

Pur ritualmente citato non si costituiva [REDACTED].

All'esito dell'udienza del 10.2.2022 la causa veniva riservata in decisione con termine di giorni 5 per note e repliche.

La domanda cautelare va rigettata.

In via preliminare va dichiarata la contumacia di [REDACTED] che pur ritualmente citato non si è costituito.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancanza di strumentalità tra il rimedio cautelare azionato e l'azione di merito prospettata.

Il sequestro giudiziario è un provvedimento conservativo di custodia o di temporanea gestione del bene controverso, con la finalità di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della relativa esecuzione coattiva a mezzo della consegna o rilascio forzato degli stessi beni sui quali si è autorizzato e posto il vincolo.

La domanda cautelare di sequestro giudiziario è strumentale ad un'azione di merito che non può essere meramente dichiarativa della sussistenza di un diritto reale sul bene, ma deve contenere una richiesta di condanna alla restituzione del bene stesso.

Nel caso di specie parte ricorrente ha prospettato quale azione di merito l'azione di annullamento del contratto in quanto stipulato dal procuratore speciale con se stesso, precisando che il positivo esperimento di tale azione, "*produrrà l'annullamento e la conseguente inefficacia ex tunc del negozio: l'attrice avrà quindi diritto alla riconsegna/rilascio delle azioni illecitamente vendute a sé stesso dal rappresentante, compresi i loro frutti e sarà, all'un tempo, ripristinato il rapporto di dominio con la cosa oggetto del negozio annullato, senza soluzioni di continuità*".

Deve pertanto ritenersi che il ricorso sia ammissibile.

Quanto al merito i presupposti che la legge richiede per la concessione del provvedimento cautelare richiesto sono:

a) l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene, nell'ambito della quale sussistano elementi sufficienti a provare che la domanda proposta sia di probabile fondatezza (cd. *fumus boni iuris*);

b) l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene (cd. *periculum in mora*).

Quanto al profilo del *periculum in mora* il pregiudizio grave ed imminente, altrimenti richiesto per altri provvedimenti cautelari, può ovviamente sussistere, ma in tale accezione non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, atteso che lo stesso art. 670 c.p.c. richiede ai fini della concessione della misura in disputa semplicemente ragioni che rendano opportuna la custodia del bene controverso.

In punto di fatto la tutela cautelare invocata non può essere concessa, pur dovendo darsi atto della verosimiglianza di fondatezza della domanda.

Dalla documentazione agli atti è emerso che [redacted] (cfr. missiva del 19.12.2021 allegata da parte ricorrente) ha ceduto le azioni della [redacted] di proprietà di [redacted] stipulando- nei limiti della cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare e salvo ogni approfondimento in sede di cognizione piena in ordine al soggetto che al momento della girata dei titoli rivestiva la carica di amministratore della [redacted] un contratto con se stesso.

Dalla visura camerale della [redacted] in atti, infatti, [redacted] alla data del 12.11.2021 risultava ancora essere legale rappresentante p.t. dell'acquirente, con la conseguenza che il contratto stipulato con se stesso -in assenza di specifica autorizzazione in tal senso contenuta nella procura conferitagli- a norma dell'art. 1395 c.c. è annullabile.

Tanto premesso, il ricorso va però rigettato in quanto non è stato chiaramente identificato l'oggetto genericamente descritto come "700 azioni ordinarie della [redacted]".

Non risultano indicati gli elementi identificativi dei certificati azionari, la natura dei titoli (nominativi o al portatore: art. 2354 c.c.), il regime di circolazione dei titoli di credito (art. 2355 c.c.) cui sono sottoposti.

I titoli non sono stati depositati in copia né sono stati forniti elementi sufficienti ad identificarli.

La società acquirente, peraltro, ha dichiarato di non avere il possesso dei titoli oggetto di trasferimento.

Non è ammissibile- come richiesto dalla ricorrente all'esito della costituzione del resistente- una richiesta di sequestro nei confronti di terzi non identificati (chiunque abbia il possesso dei titoli), considerato che ai sensi dell'art. 1994 c.c. il terzo che abbia in buona fede acquistato il titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione.

Peraltro, anche se per ritenere sussistente il *periculum in mora* per la concessione del provvedimento di sequestro giudiziario è sufficiente la valutazione della opportunità di far gestire a terzi imparziali i diritti scaturenti dalla titolarità delle quote, nel caso di specie va anche evidenziato che dall'unica visura camerale della [redacted] depositata in atti non è emerso che la [redacted] abbia acquisito la titolarità delle 700 azioni trasferite per conto della ricorrente.

La [redacted] risulta infatti allo stato titolare di n. 485 azioni, che incontestatamente le appartenevano già prima del trasferimento delle azioni in titolarità di [redacted] da parte del procuratore speciale, poi revocato, di [redacted].

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti di [redacted] stante la contumacia.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso ex art. 670 c.p.c. promosso da [redacted] nei confronti di [redacted]
[redacted], così provvede:

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti di [redacted] che si
liquidano in euro 2500,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;

nulla per le spese nei confronti di [redacted]

Si comunichi.

Napoli, 10.3.2022

Il Giudice
Dott.ssa Caterina di Martino